

CITTA' DI AVOLA

DELIBERAZIONE ORIGINALE DEL CONSIGLIO COMUNALE

N°47

del 20.12.2018

OGGETTO: Modifiche al Regolamento per l'istituzione della tassa di soggiorno nel territorio del Comune di Avola ai sensi dell'art. 4 del DLgs 23 del 14 marzo del 2011 approvato con delibera di consiglio comunale n. 6 del 28.03.2018.-

L'anno duemiladiciotto, il giorno venti del mese di dicembre alle ore 18,18 e seguenti, nella sala delle adunanze consiliari di questo Comune, alla seduta di inizio disciplinata dal comma 1 dell'art. 30 della L.R. 6.3.1986, N° 9, esteso ai comuni dall'art. 58 della stessa L.R., in seduta pubblica prevista dall'art. 31, comma 1 legge 142/90 recepito dalla L.R. 48/91 che è stata partecipata ai singoli consiglieri a norma dell'art. 48 dell'EE.LL., risultano all'appello nominale:

01	Dell'Albani Sebastiana	X	A	13	Amato Sebastiano	X	A
02	Rossitto Sebastiano	X	A	14	Cancemi Vincenzo	X	A
03	Iacono Paolo	P	X	15	Rossitto Gabriele	X	A
04	Tine' Andrea	P	X	16	Caruso Sebastiana	X	A
05	Caruso Giuseppe	X	A	17	Midulla Gianmarco	X	A
06	Tanasi Paolo	X	A	18	Andolina Maria	X	A
07	Coletta Salvatore	X	A	19	D'Urso Tullio	X	A
08	Orlando Antonio	P	X	20	Alia Fabrizio	P	X
09	Guastella Salvatore	P	X	21	Rametta Giovanni	X	A
10	Inturri Sebastiano	X	A	22	Amato Antonino	X	A
11	Tardonato Francesco	X	A	23	Sano Gaetano	X	A
12	Caldarella Stefania	X	A	24	Iacono Fabio	X	A

Risultano presenti n°19 ed assenti n° 5 Consigliere Comunale

Risultato legale, ai sensi del citato comma dell'art. 30 della L.R. 6.3.1986 n° 9, il numero degli intervenuti, assume la Presidenza l'Avv. Fabio Iacono nella qualità di Presidente del Consiglio comunale.-

Partecipa il Segretario del Comune Dott.ssa Maria Grazia D'Erba.

Per l'amministrazione sono presenti il Sindaco Dott. Giovanni Luca Cannata e i componenti la Giunta municipale nelle persone dei signori: Vice Sindaco avv. Grande Massimo e Assessore Prof. Bellomo Luciano.-



COMUNE DI AVOLA

SERVIZIO 2 SETTORE 5

UFFICIO TRIBUTI - S.U.A.P – SVILUPPO ECONOMICO – SERVIZI INFORMATICI E FIERE E MERCATI

Tel. 834819-561657- mail sviluppo.economico@comune.avola.sr.it

(suap@pec.comune.avola.sr.it)

PROPOSTA DI DELIBERAZIONE PER IL CONSIGLIO COMUNALE

OGGETTO: Modifiche al regolamento per l'istituzione della tassa di soggiorno nel territorio del Comune di Avola ai sensi dell'art. 4 del Dlgs 23 del 14 marzo del 2011. Approvato con delibera di Consiglio Comunale n. 6 del 28/03/2018.

PREMESSO con delibera che di Consiglio Comunale n. 6 del 28/03/2018 è stato approvato il regolamento per l'istituzione nel Comune di Avola della Tassa di soggiorno in forza l'art. 4 del Dlgs 23 del 14 marzo del 2011 attribuisce ai Comuni capoluogo di Provincia, alle unioni dei Comuni ed ai Comuni inclusi negli elenchi regionali delle località turistiche o città d'arte la facoltà di istituire un imposta di soggiorno a carico di coloro che alloggiano nelle strutture ricettive del territorio comunale da applicare secondo criteri di gradualità in proporzione al prezzo fino a 5 euro a notte;

TENUTO CONTO che attualmente appartamenti, camere e strutture ricettive, possono essere pubblicate su piattaforme internet da persone o soggetti che intendono locare tali alloggi. Tali soggetti sono di seguito definiti "Host", mentre gli alloggi disponibili, prenotabili o prenotati sulla piattaforma sono definiti "Annunci";

CHE tali piattaforme possono collaborare alla riscossione ed al versamento dell'imposta, facilitando la riscossione del tributo in parola;

CONSIDERATO che per poter ottenere il superiore vantaggio occorre per ragioni di natura informatica e quindi di uniformità di applicazione dell'imposta presente nelle piattaforme, occorre modificare il regolamento come sopra approvato ed in particolare i seguenti articoli:

- All'art. 1 ultimo comma sostituire le parole "nel periodo dopo la mezzanotte del 31 Marzo e prima della mezzanotte del 31 Ottobre" con "nel periodo 1 gennaio – 31 dicembre";
- All'Art. 6 secondo comma sostituire le parole "15 giugno, 25 Agosto e 5 novembre" con "15 giugno e 15 novembre";
- All'Art 7 primo comma sostituire le parole "entro la scadenza del mese" con "entro la scadenza del trimestre";
- All'Art 7 quarto comma sostituire la parola "mensilmente" con "trimestralmente";
- All'Art 7 quinto comma sostituire le parole "mese" con le parole "trimestre";
- All'Art 7 ultimo comma sostituire le parole "successivo all'ultimo mese di vigenza dell'obbligo di pagamento" con le parole "di Dicembre";

ATTESA l'urgenza di conseguire il superiore vantaggio a motivo che ciò permetterà di incrementare la disponibilità di cassa dell'Ente;

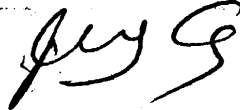
RITENUTO per le ragioni sopra esposte procedere alla modifica del regolamento come sopra indicato;

VISTO il testo unico Dlgs 267/2000.

PROPONE

- 1) Di modificare il regolamento approvato delibera che di Consiglio Comunale n. 6 del 28/03/2018 di istituzione della tassa di soggiorno negli articoli come appresso riportati;
 - All'art. 1 ultimo comma sostituire le parole "nel periodo dopo la mezzanotte del 31 Marzo e prima della mezzanotte del 31 Ottobre" con "nel periodo 1 gennaio – 31 dicembre";
 - All'Art. 6 secondo comma sostituire le parole "15 giugno, 25 Agosto e 5 novembre" con le parole "15 giugno e 15 novembre";
 - All'Art 7 primo comma sostituire le parole "entro la scadenza del mese" con le parole "entro la scadenza del trimestre";
 - All'Art 7 quarto comma sostituire la parola " mensilmente " con la parola "trimestralmente";
 - All'Art 7 quinto comma sostituire le parole "mese" con le parole "trimestre";
 - All'Art 7 ultimo comma sostituire le parole "successivo all'ultimo mese di vigenza dell'obbligo di pagamento" con le parole "di Dicembre".
- 2) Di dare atto che le modifiche apportate al regolamento in parola entreranno in vigore a partire dal 1 Gennaio 2019.
- 3) Di Dichiarare il presente atto, attesa l'urgenza, immediatamente esecutivo

Il Responsabile del Servizio
Geom. Macauda Carmelo



COMUNE DI AVOLA
LIBERO CONSORZIO DI SIRACUSA

SCHEMA
REGOLAMENTO PER L'APPLICAZIONE E LA DISCIPLINA
DELL'IMPOSTA DI SOGGIORNO

approvato con deliberazione C.C. n. 06 del 28/03/2018 e modificato con delibera del
Consiglio Comunale n. _____

INDICE

- Art. 1** Ambito di applicazione
- Art. 2** Istituzione dell'Imposta e destinazione del gettito
- Art. 3** Soggetti passivi e soggetti responsabili degli obblighi tributari
- Art. 4** Esenzioni
- Art. 5** Misura dell'imposta
- Art. 6** Obblighi di dichiarazione e comunicazione
- Art. 7** Versamento dell'imposta
- Art. 8** Disposizioni in tema di accertamento
- Art. 9** Resa del conto dell'agente contabile
- Art. 10** Funzionario Responsabile
- Art. 11** Sanzioni
- Art. 12** Riscossione coattiva
- Art. 13** Contenzioso
- Art. 14** Rimborsi
- Art. 15** Pubblicazione
- Art. 16** Disposizioni finali e transitorie

Art. 1

Ambito di applicazione

Il presente regolamento, adottato nell'ambito della potestà regolamentare prevista dall'articolo 52 del Decreto Legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, disciplina l'applicazione nel Comune di Avola dell'Imposta di Soggiorno istituita dall'articolo 4 del D. Lgs. n. 23 del 14 marzo 2011.

Per l'anno 2018 il presupposto impositivo dell'imposta è il soggiorno e il pernottamento in qualunque tipo di struttura ricettiva presente nel Comune di Avola, nel periodo dopo la mezzanotte del 30 Aprile e prima della mezzanotte del 31 Ottobre.

Per le altre annualità il presupposto impositivo dell'imposta è il soggiorno e il pernottamento in qualunque tipo di struttura ricettiva presente nel Comune di Avola, **nel periodo 1 gennaio - 31 dicembre.**

Art. 2

Istituzione dell'imposta e destinazione del gettito

L'imposta di soggiorno è istituita in base alle disposizioni previste dall'art. 4 del D.Lgs. n.23 del 4.03.2011 e dalle nuove disposizioni introdotte dal decreto-legge n. 50 del 24 aprile 2017 coordinato con la legge di conversione 21 giugno 2017, n. 96.

Il relativo gettito è destinato a finanziare interventi in materia di turismo, ivi compresi quelli a sostegno delle strutture ricettive, nonché interventi di manutenzione, fruizione e recupero dei beni culturali ed ambientali locali, nonché dei relativi servizi pubblici locali.

Gli introiti annuali derivanti dall'applicazione dell'imposta verranno utilizzati nel modo seguente:

L'elenco degli interventi finanziati con l'imposta di soggiorno, predisposto di anno in anno, sarà parte integrante del Bilancio di previsione e del bilancio consuntivo. Le azioni e gli interventi da intraprendere saranno concertati con le associazioni locali più rappresentative della struttura.

Art. 3

Soggetti passivi e soggetti responsabili degli obblighi tributari

Sono soggetti all'imposta di soggiorno coloro che alloggiano nelle strutture turistico ricettive in esercizio secondo la classificazione ai sensi della L.R. 27/96 e successive modifiche ed integrazioni ubicate nel territorio del Comune di Avola.

Si intendono per strutture ricettive anche quelle il cui esercizio sia occasionale e/o svolto non in forma imprenditoriale e gli immobili utilizzati per le locazioni brevi come definite dall'art. 4 del decreto-legge 24 aprile 2017, n. 50.

Ai sensi dell'art. 4, comma 5-ter, del decreto-legge n. 50/2017, il soggetto che incassa il canone o il corrispettivo, ovvero che interviene nel pagamento dei predetti canoni o corrispettivi, e' responsabile del pagamento dell'imposta di soggiorno .

Art. 4

Esenzioni

Sono esenti dal pagamento dell'imposta di soggiorno:

- a) i minori fino al 12° anno non compiuto;
- b) i malati soggetti a terapie presso strutture sanitarie site nel territorio della Provincia di Siracusa;
- c) i genitori, o accompagnatori delegati, che assistono i minori di anni diciotto ricoverati presso strutture sanitarie site nel territorio della Provincia di Siracusa per un massimo di due persone per paziente;
- d) i portatori di handicap non autosufficienti, con idonea certificazione medica, e il loro accompagnatore;
- e) gli autisti di pullman e i Capi Gruppo che prestano attività di assistenza a gruppi organizzati dalle agenzie di viaggi e turismo;

f) gli appartenenti alle forze di polizia statale, provinciale e locale, nonché al Corpo Nazionale dei vigili del fuoco della protezione civile e pubbliche assistenze che pernottano per esigenze di servizio;

g) gli ospiti del Comune di Avola intervenuti in occasione di convegni, eventi e manifestazioni organizzate dal Comune stesso;

h) i partecipanti (Agenti di Viaggio, Giornalisti, Opinion Leaders) invitati dalle Strutture Alberghiere per promuovere la località.

i) Componenti di Aziende o Agenzie specializzate in Organizzazione Viaggi ed Eventi in ispezioni per finalizzare e trattare una manifestazione prevista.

j) i soggetti che alloggiano in strutture ricettive a seguito di provvedimenti adottati da autorità pubbliche per fronteggiare situazioni di emergenza conseguenti a eventi calamitosi o di natura straordinaria e per finalità di soccorso umanitario;

k) il personale dipendente della gestione della struttura ricettiva ove svolge l'attività lavorativa;

l) i pernottamenti oltre il settimo giorno;

m) per i partecipanti gruppi, meetings, congressi e incentives organizzati con più di 15 (quindici) persone è prevista la riduzione dell'imposta del 50%.

Le esenzioni di cui ai punti b) e c) sono subordinate alla presentazione ai gestori della struttura ricettiva di autocertificazione, attestante le generalità del malato o del degente ed il periodo di riferimento delle prestazioni sanitarie o del ricovero; l'accompagnatore dovrà altresì dichiarare, ai sensi degli articoli 46 e 47 del D.P.R. n. 445 del 2000 e successive modificazioni, che il soggiorno presso la struttura ricettiva è finalizzato all'assistenza sanitaria nei confronti del soggetto degente.

Le esenzioni di cui ai punti h) e i) dovranno essere supportate da idonea documentazione.

Nel caso di prenotazioni o di altri contratti di qualsiasi genere effettuati e pagati per soggiorni nominativi e consecutivi oltre la soglia dei sei giorni, la sopravvenuta interruzione del soggiorno prima

della decorrenza di detta soglia e la sua ripresa entro il periodo originario di prenotazione, non ne pregiudicano la continuità ai fini dell'esenzione di cui alla lettera l).

Nel caso di prenotazioni o di altri contratti di qualsiasi genere che consentono la disponibilità di soggiornare liberamente, durante un determinato lasso di tempo superiore alla soglia dei sette giorni consecutivamente per un periodo superiore a sette giorni e pertanto ricorre la condizione di esenzione di cui alla lettera l).

Art. 5

Misura dell'imposta

L'imposta di soggiorno è determinata per persona e per pernottamento ed è articolata in maniera differenziata tra le strutture ricettive individuate nell'art. 3 in modo da tener conto delle caratteristiche e dei servizi offerti dalle medesime nonché del prezzo.

Le misure dell'imposta sono stabilite dalla Giunta Comunale con propria deliberazione e, comunque, entro la misura massima stabilita dalla legge.

L'imposta è applicata per ogni singolo soggetto passivo nella misura massima di 7(sette) pernottamenti consecutivi.

Art. 6

Obblighi di dichiarazione e comunicazione

I gestori delle strutture ricettive ubicate nel territorio del Comune di Avola sono tenuti ad informare, in appositi spazi ed in modo leggibile, i propri ospiti dell'applicazione dell'entità e delle esenzioni dell'imposta di soggiorno.

Il gestore della struttura ricettiva comunica, nelle date del **15 giugno e 15 novembre** di ogni anno all'ufficio tributi del Comune di Avola, il numero delle presenze, comprensivo delle eventuali esenzioni, relative al periodo precedente. Solo per l'anno 2018 la suddetta comunicazione sarà effettuata entro 5 (cinque) giorni dalla fine di ciascun bimestre solare. L'obbligo dell'invio della dichiarazione di cui al periodo precedente vige unicamente nei periodi di cui all'art. 1 del presente Regolamento, in cui si realizza il presupposto impositivo.

La dichiarazione, debitamente compilata e sottoscritta, è trasmessa al Comune per via telematica e/o tramite gli ordinari mezzi di comunicazione (posta, consegna a mano, ect.). Il gestore della struttura è tenuto alla conservazione della documentazione trasmessa per 5 (cinque) anni al fine di poterla esibire a

richiesta del Comune in occasione di eventuali controlli sulla corretta riscossione dell'imposta e sul suo integrale riversamento al Comune

Art. 7

Versamento dell'Imposta

I soggetti passivi, al termine del soggiorno, corrispondono ai responsabili della riscossione dell'imposta di cui all'art. 3 l'imposta, e quest'ultimi provvedono, dopo aver rilasciato quietanza all'interno della propria ordinaria fattura/ricevuta fiscale, al successivo riversamento al Comune entro 15 giorni dalla scadenza del trimestre di incasso mediante bonifico bancario sul conto corrente di tesoreria intestato al Comune di Avola, mediante versamento diretto presso la tesoreria del Comune o con altri metodi di pagamento messi a disposizione dall'Ente.

La quota dell'imposta di soggiorno andrà indicata separatamente sulla ricevuta fiscale.

Il gestore non invia al Comune le quietanze relative ai singoli ospiti, ma ha obbligo di conservare per cinque anni le quietanze e le dichiarazioni rilasciate dall'ospite per le esenzioni di cui al precedente art.4.

I responsabili del pagamento dell'imposta versano trimestralmente cifre pari o superiori a 100,00 Euro.

Nel caso in cui durante il trimestre gli importi incassati per imposta di soggiorno siano inferiori a 100,00 Euro, il versamento al Comune può essere rinviato sino al trimestre in cui il responsabile del pagamento dell'imposta cumulativamente raggiunge i 100,00 Euro.

Alla fine del periodo di imposta è comunque dovuto il versamento degli importi riscossi in precedenza, sebbene inferiori ai 100,00 Euro; tale versamento deve essere effettuato entro il giorno 15 del mese di Dicembre.

Art. 8

Disposizioni in tema di accertamento

Il Comune effettua il controllo della puntuale applicazione e del versamento dell'imposta di soggiorno, nonché della presentazione delle dichiarazioni di cui al precedente art. 6. Il controllo è effettuato utilizzando i vari strumenti previsti dalla vigente normativa per il recupero dell'evasione e dell'elusione.

I gestori delle strutture ricettive sono tenuti ad esibire e rilasciare atti e documenti comprovanti le dichiarazioni rese, l'imposta applicata e i versamenti effettuati al Comune.

Ai fini dell'esercizio dell'attività di controllo il Comune può:

- a) invitare i soggetti passivi ed i gestori delle strutture ricettive ad esibire o trasmettere atti e documenti;
- b) inviare ai gestori delle strutture ricettive "questionari" relativi a dati e notizie di carattere specifico, con l'obbligo di restituirli compilati e firmati.

Ai fini dell'attività di accertamento sull'imposta di soggiorno si applicano le disposizioni di cui all'articolo 1, commi 161 e 162, della legge 27 dicembre 2006, n. 296.

Art. 9

Resa del conto dell'agente contabile

I Gestori delle strutture ricettive, entro il termine del 30 Gennaio dell'anno successivo a quello di riferimento, hanno l'obbligo di presentare al Comune il mod. 21 allegato al D.P.R. n. 194/1996, per la resa del conto della gestione dell'agente contabile, con l'indicazione delle somme riscosse a titolo di imposta di soggiorno nel corso dell'esercizio finanziario precedente e le somme periodicamente riversate al comune nello stesso esercizio.

Il modello di resa del conto della gestione, debitamente compilato e sottoscritto dal legale rappresentante della struttura ricettiva, deve essere presentato in originale o mediante posta elettronica certificata (PEC).

Il comune opera quale agente collettore dei conti presentati dalle strutture ricettive e provvede a trasmettere alla competente sezione giurisdizionale della Corte dei Conti il mod. 21 riepilogativo entro il termine di cui all'art. 233, comma 1, del d.lgs. 18/09/2000, n. 267 (TUEL).

Art. 10

Funzionario responsabile dell'imposta

La Giunta Comunale provvede con proprio atto alla nomina del Funzionario Responsabile dell'Imposta di soggiorno.

Il Funzionario responsabile dell'Imposta provvede all'organizzazione delle attività connesse alla gestione del tributo e predispone e adotta i conseguenti atti.

Art. 11

Sanzioni

Le violazioni al presente regolamento sono punite con le sanzioni amministrative irrogate sulla base dei principi generali dettati, in materia di sanzioni tributarie, dai decreti legislativi 18 dicembre 1997, n. 471, n. 472 e n. 473, nonché secondo le disposizioni del presente articolo.

Per l'omesso, ritardato o parziale versamento dell'imposta, si applica una sanzione amministrativa pari al trenta per cento dell'importo non versato, ai sensi dell'articolo 13 del decreto legislativo n. 471 del 1997, con un minimo di 12,00 Euro, qualora il titolare della struttura non provveda al versamento dell'imposta dovuta entro e non oltre 30 giorni dai termini previsti dall'art. 6 comma 2, si dispone la chiusura della struttura ricettiva da un minimo di 10 (dieci) giorni ad un massimo di 30 (trenta) giorni, secondo direttive stabilite dall'Amministrazione Comunale.

Per l'omessa, incompleta o infedele dichiarazione, alle prescritte scadenze, da parte del gestore della struttura ricettiva, si applica la sanzione amministrativa pecuniaria da 20,00 a 200,00 Euro per violazione degli obblighi discendenti dalle disposizioni di cui all'articolo 7 del presente regolamento, ai sensi dell'articolo 7/bis del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267. Al procedimento di irrogazione della sanzione di cui al presente comma si applicano le disposizioni della legge 24 novembre 1981, n. 689.

Per la violazione dell'obbligo di informazione alla clientela relativo all'applicazione, entità ed esenzioni dell'imposta di soggiorno, il gestore della struttura ricettiva sarà passibile di sanzione amministrativa pecuniaria da 20,00 a 100,00 Euro, ai sensi dell'art. 7 bis del D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267. Al procedimento di irrogazione della sanzione di cui al presente comma si applicano le disposizioni della legge 24 novembre 1981, n. 689.

Per la violazione dell'obbligo di conservazione delle quietanze e delle dichiarazioni dell'ospite per l'esenzione, il gestore della struttura ricettiva sarà passibile di sanzione amministrativa pecuniaria da

100,00 a 500,00 Euro, ai sensi dell'art. 7 bis del D. Lgs. 18 agosto 2000, n. 267. Al procedimento di irrogazione della sanzione di cui al presente comma si applicano le disposizioni della legge 24 novembre 1981, n. 689.

Art. 12

Riscossione coattiva

Le somme accertate dall'Amministrazione a titolo di imposta, sanzioni ed interessi, se non versate entro il termine di sessanta giorni dalla notificazione dell'atto, sono rimosse coattivamente mediante Ingiunzione Fiscale e successivo pignoramento secondo le disposizioni di cui al Regio Decreto n. 639/1910 e successive modificazioni.

Art. 13

Contenzioso

In materia di contenzioso si applicano le disposizioni di cui al Decreto Legislativo 31 dicembre 1992, n. 546, e successive modificazioni.

Art. 14

Rimborsi

Il rimborso delle somme versate e non dovute deve essere richiesto entro il termine di cinque anni dal giorno del versamento ovvero da quello in cui è stato definitivamente accertato il diritto alla restituzione.

Nei casi di versamento dell'imposta di soggiorno in eccedenza rispetto al dovuto, l'eccedenza può essere recuperata mediante compensazione con i pagamenti dell'imposta stessa da effettuare alle prescritte scadenze, mediante la compilazione di un apposito modulo predisposto dal Comune da presentare almeno quindici giorni prima della scadenza del termine per il versamento; nelle ipotesi in cui l'eccedenza da compensare sia pari o superiore a Euro 2.000,00 (duemila) la compensazione potrà essere effettuata solo previa autorizzazione del responsabile dell'ufficio tributi del Comune.

Non si procede al rimborso dell'imposta per importi pari o inferiori ad Euro 12,00 (dodici).

Art. 15

Pubblicazione

Ai sensi dell'art. 52, comma 2, del D. Lgs. n. 446/1997 il presente regolamento è comunicato al Ministero dell'economia e delle finanze entro trenta giorni dalla data della sua esecutività, e pubblicato sul sito istituzionale dell'Ente.

Art. 16

Disposizioni finali e transitorie

Le disposizioni del presente regolamento si applicano a decorrere dal 15° giorno successivo dalla data di approvazione da parte del consiglio Comunale.

Per quanto non previsto nel presente regolamento si applicano, in quanto compatibili, le disposizioni di legge dell'ordinamento tributario e, in particolare, i Decreti legislativi n.471, 472, 473 del 18/12/1997, l'art. 1 commi dal 158 al 170 della legge 27/12/2006 n.296 e i regolamenti del Comune di Avola.

Oggetto: Modifiche le regolamento per l'istituzione della tassa di soggiorno nel territorio del Comune di Avola ai sensi dell'art. 4 del Dlgs 23 del 14 marzo del 2011. Approvato con delibera di Consiglio Comunale n. 6 del 28/03/2018.

PARERI ED ATTESTAZIONI ESPRESSI AI SENSI DEGLI ARTT. 53 E 55 DELLA L. 142/90 RECEPITA CON L.R. 48/91 e integrata con la L.R. n.30/2000

In ordine alla regolarità tecnica si esprime parere FAVOREVOLI

Avola, li 28-11-2018

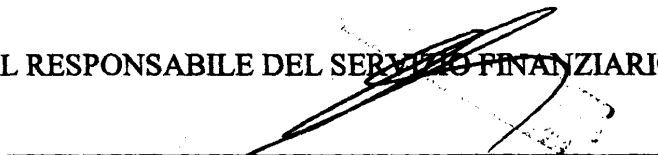
IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO



In ordine alla regolarità contabile si esprime parere Favorevoli

Avola, li 30.11.18

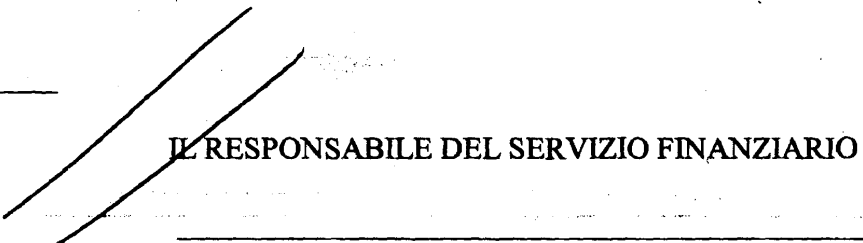
IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO



Per l'impegno di spesa si attesta, ai sensi dell'art.55 Legge 142/90, recepita con L.R. 48/91, la copertura finanziaria essendo in atto reale ed effettivo l'equilibrio finanziario tra entrate accertate ed uscite impegnate.

Avola, li _____

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO

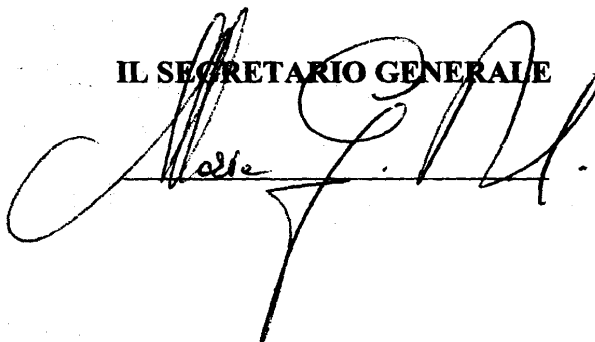


ATTESTAZIONE DI LEGITTIMITÀ

In ordine alla regolarità dell'atto ed alla sua conformità alla legge, ed in esecuzione all'art.45 comma 4 dello Statuto comunale, si esprime parere favorevoli

Avola, li 03.12.2018

IL SEGRETARIO GENERALE



Consiglieri che sono intervenuti dopo l'appello iniziale: Guastella Salvatore, Alia Fabrizio, Orlando Antonio –

Consiglieri che si sono allontanati dopo l'adozione della delibera precedente: Tardonato Francesco. Presenti n. 21

Continuando in seduta pubblica, il Presidente passa alla trattazione del 4° punto posto all'o.d.g. avente ad oggetto:

Modifiche al Regolamento per l'istituzione della tassa di soggiorno nel territorio del Comune di Avola ai sensi dell'art. 4 del DLgs 23 del 14 marzo del 2011 approvato con delibera di consiglio comunale n. 6 del 28.03.2019.-

Aperta la discussione generale, intervengono:

Consigliere Urso:

“ La variazione del regolamento della tassa di soggiorno è una cosa molto semplice che porterà alle casse del comune di Avola dei vantaggi sostanziali e imminenti. Si tratta che uno dei maggiori portali internazionali che è Air bnb, chi è nel settore turistico sicuramente conosce questo portale che tramite i comuni che ne fanno parte permette al portale di incassare loro la tassa di soggiorno e poi riversarla loro nelle casse comunali, senza il versamento della trattenuta di nessuna percentuale. Qual è il vantaggio di andare a fare questo accordo: per il comune è semplicissimo, come abbiamo già discusso in occasione della tassa di soggiorno, c'è uno sviluppo turistico esponenziale che spesso tende ad essere non regolamentato bene o diciamo che c'è molta attività svolta abusivamente. Ecco, la maggior parte di queste strutture che operano nel settore che non sono in perfetta regola, si iscrivono in questo portale. Attualmente le strutture di Avola che sono scritte in questo portale sono circa 380. L'accordo ci permetterebbe, come comune, di andare ad intercettare la tassa di soggiorno di queste 380 strutture che verserebbero ad Air bnb, perché incassano i soldi per conto dell'utenza e poi Air bnb la verserebbe alle casse comunali senza la trattenuta di nessuna commissione. Perciò è una variazione semplicissima che porta solo vantaggi al comune perché toglie l'ingombro di andare a intercettare gli abusivi, cosa che già l'ufficio sta facendo con ottimi risultati. Infatti, le strutture registrate dall'introduzione della tassa di soggiorno sono passate da circa 66 a 145 strutture. Quest'anno l'acquisto del software ci permetterà di registrare le strutture e di dichiarare le presenze. Attualmente, si sono registrate circa 100 strutture rispetto all'anno precedente. Io, a suo tempo, avevo anticipato che si trattava di un percorso che nell'arco di un certo periodo avrebbe portato a

regolamentare quasi tutti e devo dire che questo accordo con Air bnb ci permette di accorciare di tantissimo i tempi. Perciò, chiedo alla maggioranza, ma soprattutto ai colleghi di opposizione di votarla, questa cosa, perché penso che sia nell'interesse della città e delle casse comunali, fermo restando che è una tassa che viene versata dal turista e quest'anno nessuno ha protestato, anche perché come saprete dal bilancio la previsione era previsto un importo e invece sono stati incassati quasi il triplo. Evidentemente la città era pronta per richiedere questa tassa al turista, il turista ce l'ha versata e quest'operazione ci permette di continuare a farla pagare soprattutto a tutti perché il pericolo qual'è, non è solo quello di incassarla ma soprattutto il non pagarlo. Questo sistema ci permetterà di farla incassare per Air bnb che poi c'è la versa. ”.

Consigliere Inturri:

“ Grazie per l'illustrazione fatta dal consigliere, io avevo chiesto delucidazioni per quanto riguarda il regolamento, per quanto riguarda questa Air bnb non se ne fa menzione in questo regolamento. Io volevo capire le regole che vengono modificate in questo regolamento e perché vengono modificate. Di questo Air bnb la cosa successiva sarà la convenzione che sarà fatta successivamente, però il punto all'ordine del giorno è la variazione del regolamento sulla tassa di soggiorno. Quindi se lei ne sa qualcosa ne parli, così almeno andiamo avanti.

Consigliere Amato:

“ Grazie Presidente, in effetti quello che ha già spiegato il consigliere Urso non sta scritto nel regolamento perché io ho avuto modo di approcciare il regolamento, si parla delle modifiche non sostanziali ma quasi perché con questa modifica del regolamento si estende la tassa di soggiorno fino al 31 dicembre e per quanto riguarda poi i versamenti non sono fatti mensilmente, ma trimestrali. Premesso ciò, mi corre l'obbligo di dire con onestà intellettuale che solo gli sciocchi non cambiano idea. Io ero restio all'introduzione di questa tassa di soggiorno in quanto spiegavo, quando è stata introdotta, che mi sembrasse ancora prematuro in quanto come città turistica che lo per antonomasia, ma non siamo ancora dotati di servizi e quindi secondo il mio punto di vista era prematura introdurla. Non siamo né Siracusa, né Noto, per potersi vantare di beni monumentali e architettonici, di storia millenaria, quindi ci sono turisti che vengono a prescindere se ci sia una tassa di soggiorno. Avete introdotto un nuovo servizio pagato con queste entrate della tassa di soggiorno che il servizio bus navetta, ho avuto modo di fare un accenno su questo

tipo di servizio e quando si introduce un nuovo servizio sicuramente è un qualche cosa in più che si dà e a maggior ragione non viene finanziato dalle casse del comune ma dai turisti. Ora, qual'è il nocciolo della discussione, questa tassa di soggiorno che va ad impinguare le casse del comune e secondo le previsioni iniziali inserite nel bilancio di € 25.000, da quello che è uscito fuori nel passato consiglio comunale, quando si è parlato di Piano di Riequilibrio Finanziario, mi sembra che si sia incassato quasi € 60.000. Quindi, secondo me ci sono ancora ampi margini esponenziali di incasso, il problema è poi non come incassarlo perché con l'introduzione di quel sistema che dice lei, perché è chiaro che c'è un 50% di sommerso di chi fa attività turistica e ricettiva e non pagano nemmeno le tasse, ma noi non ci possiamo sostituire alle forze dell'ordine, a chi di dover, chi di competenza che deve controllare questo tipo di attività. Noi siamo la parte politica, dobbiamo dare un indirizzo con queste Entrate della tassa di soggiorno, investire sul territorio con nuovi servizi, bus navetta è un punto di partenza. Noi abbiamo il clima, il potenziale di fare turismo per 9 mesi l'anno perché fino a stamattina con una giornata di sole si poteva benissimo andare al mare, quindi dobbiamo creare quelle condizioni adeguate e ideali affinché la nostra città sia attrattiva e ci siano servizi adeguati per rendere al cittadino, soprattutto al turista che viene a soggiornare nella nostra città. Quindi, nel caso in cui si dovesse fare una previsione di € 150.000 come tassa di soggiorno, io faccio un punto di domanda all'amministrazione che è quella come si intendono utilizzare questi proventi dei €150. 000; ripeto il bus navetta è un punto di partenza. Spero che l'amministrazione voglia perseguire degli obiettivi e io ci credo per una città a vocazione turistica come la nostra, però è necessario spendere bene queste risorse e quindi se io ero restio, devo dire che ha avuto dei risultati e dei frutti e speriamo che si possano continuare

Consigliere Alia:

“ In merito al provvedimento, da commercialista ho vissuto questa estate, anche in prima persona il fatto che venivano diversi clienti che chiedevano informazioni, spiegazioni circa le modalità operative che sono state online sul sito del comune che permetteva di censirsi e di versare per il tramite dell'economato anche l'importo della tassa di soggiorno, e tutto quello che va nella direzione ovviamente della semplificazione, secondo me ben venga. Quindi se è intenzione dell'amministrazione fare una convenzione, in questo caso con uno portale delle dimensioni di cui abbiamo parlato ben venga. Il problema è che secondo me bisogna ulteriormente fare capire a questi, a chi opera che ad esempio ora c'è un momento delicato che

quello del cosiddetto conto giudiziale, perché noi sappiamo che chi maneggia pubblico denaro e in questo caso l'operatore turistico che incassa la tassa di soggiorno, che la riversa e diventa un agente contabile che se non ricordo male, non so se entro il 31 gennaio, deve presentare questo conto al comune, conto giudiziale a cui va allegato il mandato e trasmesso alla Corte dei Conti. , secondo me ora signor vicesindaco, diamo disposizione, cerchiamo di pubblicizzarlo di modo che gli operatori sappiano che ci sia, che c'è questo adempimento da fare, perché ripeto va presentato e trasmesso alla Corte dei Conti: il conto in questo caso degli agenti contabili che sono coloro che hanno incassato la tassa di soggiorno. Per quanto riguarda le modifiche proposte io le trovo abbastanza di buon senso, per esempio che quando c'è una soglia mi pare che è di € 100, dia la possibilità di rinviare il versamento. L'unica cosa che mi pare un tantino prematura è l'estensione a tutto l'anno della tassa di soggiorno, perché visto che sostanzialmente per quanto il turismo negli ultimi anni si è incrementato nella nostra città e quest'anno ulteriormente, mi pare che nel periodo che va da novembre a febbraio tutti questi grandi turisti non li vedo ad Avola. Quindi la necessità di andare a spalmare sui 12 mesi la tassa di soggiorno francamente non la vedo. Per cui, ripeto, ben vengano le semplificazioni, ben venga la possibilità di spostare mi pare al 15 il pagamento che prima era il giorno 10 e la possibilità di pagare trimestralmente anziché mensilmente e personalmente non mi trovo contrario ma vedo come inopportuno almeno in questa fase iniziale l'applicazione della tassa di soggiorno ai 12 mesi. Cioè, spalmarla nei 12 mesi secondo me è sbagliato, appunto perché atto che viene prevista per un arco temporale che se non ricordo male è quello che va da marzo a ottobre che è poi il periodo in cui effettivamente c'è il turismo diretto o riflesso, perché la gente va a Noto a Siracusa perché viene ad Avola godersi il nostro mare ma è quello il periodo. Quindi prevedere la tassa per tutto l'anno personalmente, ritengo che sia una scelta politica assolutamente inopportuna “

Entra il Consigliere Iacono Paolo per cui i presenti sono n. 22

Consigliere Sano:

“ Con questo punto ora trattato all'ordine del giorno, del fatto che questa riunione consiliare non aveva nessuna ragione d'urgenza, al punto tale che neanche il consigliere di maggioranza che ha esposto le cosiddette modifiche al regolamento ha parlato di alcuna modifica a questo regolamento. Ha parlato d'altro. Forse perché non ha avuto occasione neanche lui di andare a vedere in che cosa

consistessero le modifiche al regolamento, lo ritengo veramente frustrante questo atteggiamento del consiglio comunale e dei capigruppo che hanno approvato la convocazione in via d'urgenza al punto tale che ripeto, veramente non si riesce a capire la ragione di questo fino a questo momento sugli argomenti trattati, al punto tale che ci cerca di convincere il consigliere di maggioranza Urso di votare su qualche cosa, laddove in realtà le modifiche al regolamento non sono state approfondite, forse neanche dai consiglieri di maggioranza. Come si può proporre a un consigliere di minoranza che non ha avuto modo di verificare in che cosa consistessero queste modifiche, perché ho ricevuto comunicazione del consiglio l'altro ieri sera, di verificare punto per punto in che cosa consistono queste modifiche e devo dare una dichiarazione di voto chiaramente negativa, conseguenzialmente negativa”.

Assessore Grande:

“ Le ragioni della modifica di questo regolamento risiedono nel voler dare armonicità e razionalità a quello che è tutto il meccanismo turismo e ricettività ad Avola. Ha parlato bene il consigliere Urso nel momento in cui dice abbiamo siglato un preaccordo insieme a tanti altri comuni siciliani con Air bnb. Ero presente io, ho siglato io per il Comune di Avola, c'era da Palermo, c'era Catania, c'era Siracusa, c'era Noto, c'era Marsala. C'erano tantissimi centri turistici dai quale oramai che piaccia o non piaccia ci siamo anche noi. E questo ci dà la misura di quanto siamo una città a vocazione turistica. L'importo che è stato incassato per la tassa di soggiorno e bene ha detto il consigliere Amato, poi quando ci sono i numeri uno si rende conto. C'è poco da discutere perché modificare il regolamento: sono tre i punti sostanziali che si portano, a parte spostare per dare la possibilità all'operatore singolo di fare il versamento dei € 100 il 15 anziché 10, se noi dobbiamo operare con i grandi portali e fare sinergia con i portali mondiali perché Air bnb è una società californiana non è una società di un piccolo paese che opera limitatamente a quel territorio e ovviamente quindi dovendoci rapportare con questi grandi colossi del settore turistico, dobbiamo adeguare il nostro strumento che è il regolamento a quelle che sono le esigenze mondiali. È ovvio che nel momento in cui si passa, parlavo io con l'amministratore delegato Italia quale mi diceva, signori miei noi le prenotazioni riceviamo un anno prima, il turista prenota da Air bnb in particolar modo i tedeschi un anno prima le vacanze che stai a fare, il turista versa

immediatamente l'importo, questo importo poi viene riversato all' operatore turistico nel momento in cui il turista si reca nella struttura la trova di suo gradimento, corrispondente a quello che gli è stato venduto sul portale, dopo le 24 ore di che è avvenuto , gli viene accreditata la somma. Alla fine l'operatore turistico locale si trova ad avere i soldi accreditati sul suo conto in banca tranquillamente da parte della società che fa il portale, quindi prende le prenotazioni e poi si trova anche l'imbarazzo di dover chiedere i € 2 per il soggiorno al turista, dopo che l'ho tenuto a casa nella propria struttura. Allora uno dei motivi per cui non ci siamo orientati per avere un'unica riscossione cadenzata e tranquilla e ovviamente questo consente anche di evitare le elusione o evasione della tassa di soggiorno, perché nel momento in cui i portali mondiali di prenotazione turistici ti fanno stipula di una convenzione col Comune non sfugge niente, quindi non c'è possibilità di andare ad eludere la tassa di soggiorno. C'è anche la certezza della riscossione che è quella trimestrale che viene stabilita, per questo è stato spostato trimestralmente e c'è anche la possibilità di dare e togliere l'imbarazzo ripeto al possessore della casa vacanza da parte del b & b di chiedere poi € 3 prima che se ne va il turista, perché avendo già pagato tutto questa cosa magari non te la percepisce nel momento in cui invece gli viene venduto il pacchetto la paga direttamente. Inoltre sul discorso prorogare fino al 2 dicembre ci sono due motivi, uno perché abbiamo visto che il turista la tassa di soggiorno la proprio con piacere perché si rende conto che è un comune che presta attenzione al turista, c'è un comune che applica la tassa di soggiorno , è un comune che ha un obbligo di legge di spendere quei soldi per il turismo quindi il turista sa che in quella città e in quella località si spende per il turismo. Il turista non è un pollo da spennare ma è una persona da rispettare, da accogliere e a cui dare dei servizi, quindi avere queste somme dedicate e che vengono raccolte tutto l'anno piuttosto che 9 mesi l'anno danno anche serietà a quello che si fa, perché non è un mordi e fuggi oppure un non spenna il pollo, è dare servizi, è accoglienza al turista. Il consigliere Amato, giustamente diceva anche: ma queste somme come le spenderemo?, queste somme previstene nel bilancio che andremo a fare saranno destinate al turismo e a tutto ciò che è miglioramento dell'accoglienza del turista in città “.

Consigliere Inturri Sebastiano:

“Queste modifiche sono state fatte in conseguenza dei contatti avuti con questa Air bnbe questa convenzione che deve fare il comune è per poter essere più snelli, io parlavo anche del trimestre perché prima si pagava mensilmente ora siamo arrivati

al trimestre, volevo spiegazione su questo. Come mai questo cambiamento. Volevo queste delucidazioni. Su queste nessuno ci sta dando spiegazione, io potrei tranquillamente votarlo però volevo le spiegazioni perché viene fatto tutto questo passaggio, dal mensile al trimestre.”

Assessore Grande Massimo:

“ Allora e si passa dal mensile al trimestre semplicemente per dare meno fastidio a tutti, perché l'operatore singolo che vive nella sua realtà ,soprattutto in estate, deve accogliere il turista, deve prodigarsi per dargli il servizio che vuole, deve predisporre spesso le colazioni, sistemare i letti e quant'altro, fra gli altri obblighi andiamo ad imporre di versare la tassa di soggiorno, gli diamo la possibilità di farlo trimestralmente, gli alleggeriamo i compiti burocratici cosa semplicissima niente di particolare.lo parto dal presupposto che i regolamenti del comune si applicano ai cittadine limite in cui è consentito dalla legge; riuscire a dare, ad alleviare i compiti burocratici al cittadino che o spesso è un operatore singolo non è che stiamo parlando di strutture alberghiere per cui hanno degli uffici preposti e riescono a muoversi in una certa maniera, chi fa l'amministrazione, chi fa la reception, per cui alleggeriamo i compiti ai cittadini e alla fine non cambia nulla per le casse del comune. lo penso che il dialogo serva a comprendersi.

Consigliere Urso Tullio:

“ lo ho pensato male pensando che voi foste a conoscenza ed ho spiegato i vantaggi che porterà questo accordo e poi successivo alla modifica dell'accordo con Air bnb del Comune di Avola e le motivazioni per cui si stanno facendo.C'è un motivo valido. Rispondo al collega Alia, per poter siglare l'accordo con Air bnb la tassa di soggiorno deve avere una valenza annuale e non semestrale perché nell'organizzazione del loro portale non possono limitare l'incasso solo a sei mesi, per il motivo che ha spiegato il vice sindaco. Le prenotazioni li ricevono molto tempo prima e perciò incassano i soldi molto tempo prima, come ho spiegato anche al collega Inturri in commissione.lo ho fatto l'errore di parlarvi solo dei benefici che il comune aveva e di non entrare in merito al regolamento ma ho cercato di spiegare soprattutto a cosa porta questa variazione, perché mi sembrava la strada più veloce per andare. Il vantaggio di Air bnb è quello di non chiedere commissioni su questo incasso e sul riversamento perché per loro diventa un servizio utile. Come spiegava il vice sindaco, al turista non diamo quel fastidio che arrivando in struttura deve pagar le € 3, le € 10, le € 7 della tassa di soggiorno che sarebbe anche scomodo.

Considerato che nessun altro Consigliere chiede di intervenire, il Presidente mette ai voti la proposta che mediante votazione palese per alzata e seduta viene approvata con n. 21 voti favorevoli n. 1 astenuto (Sano Gaetano) su n. 22 consiglieri presenti e votanti.

CONSIGLIO COMUNALE

Esaminata la superiore proposta di deliberazione predisposta dall'ufficio, che qui si intende integralmente riportata, munita dei pareri di rito;

Udita gli interventi dei consiglieri;-

Visto il D. Lgs n. 267/2000 e ss.mm.ii;

Vista la L.R. 48/91 e ss.mm.ii;

Vista la L.R. 44/91 e ss.mm.ii;

Visto l'O.R.EE.LL. vigente in Sicilia ed il relativo Regolamento di esecuzione;

Visto il vigente Statuto Comunale;

Visto il Regolamento Comunale per le adunanze ed il funzionamento del Consiglio Comunale;

Procedutosi a votazione sulla proposta dell'ufficio con il seguente esito:

Consiglieri presenti: 22

Assenti n. 2 (Tardonato Francesco e Tinè Andrea))

Consiglieri favorevoli: 21

Astenuti n. 1 (Sano Gaetano)

DELIBERA

Di approvare la proposta dall'ufficio concernente l'oggetto.

Il Segretario Generale
Dott.ssa Maria Grazia D'Erba

Il Consigliere anziano

Dell'Albani Sebastiana

Il Presidente del consiglio comunale

Avv. lacondu Fabio

DISPOSIZIONE DI PUBBLICAZIONE

Il sottoscritto Segretario Generale DISPONE che la presente deliberazione venga affissa all'Albo Pretorio per 15 giorni consecutivi dal _____ al _____

Dalla Residenza Municipale, li _____

IL SEGRETARIO GENERALE

CERTIFICATO DI ESECUTIVITÀ

Il sottoscritto Segretario Generale, visti gli atti d'Ufficio
ATTESTA

Che la presente deliberazione:

- E' divenuta esecutiva trascorsi 10 (dieci) giorni dalla data di inizio della pubblicazione;
- E' stata dichiarata immediatamente esecutiva;

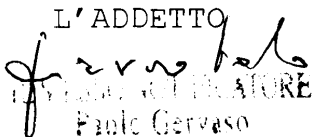
Dalla Residenza Municipale ; li _____

IL SEGRETARIO GENERALE
Dott.ssa Maria Grazia D'Erba

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE

Il sottoscritto Segretario CERTIFICA, su conforme attestazione dell'Addetto, che la presente deliberazione è stata affissa all'Albo Pretorio per 15 giorni consecutivi dal 29.01.2019 al 12.02.2019 al n° di Reg. 196

Dalla Residenza Municipale; li 07.02.2019

L'ADDETTO

PAOLO GERVASO
PAOLO GERVASO

IL SEGRETARIO GENERALE
